RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 6

Esclusione per dolo, colpa grave o cause naturali

Non spetta pensione, assegno o indennita', nei casi in cui la invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra. Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita' dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio. Per il diniego del diritto a trattamento pensionistico in applicazione del presente comma e' sempre necessario il parere della commissione medica superiore di cui al successivo art. 94.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	I — Dei soggetti del diritto a pensione di guerra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-6-esclusione-per-dolo-colpa-grave-o-cause-naturali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it